

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO E IL
CENTRO ITALIANO DI DIAGNOSTICA MEDICA ULTRASONICA S.P.A. DI TORINO
(SEDE OPERATIVA IN CUNEO) PER LA GESTIONE DI EVENTUALI COMPLICANZE O
NECESSITA' DI PROTRAZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE POST-
INTERVENTO.**

TRA

l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (in prosieguo denominata A.O. S. Croce Cuneo), codice fiscale e P.I. 01127900049, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Livio Tranchida domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo C.so Carlo Brunet n. 19/A

E

Centro Italiano di Diagnostica Medica Ultrasonica S.p.A. (di seguito denominato C.I.D.I.M.U.), P.I. 03966780011, con sede legale in Torino, Via Legnano n. 23 e Sede Operativa in Cuneo, Via Cascina Colombaro n. 37, rappresentata dal legale rappresentante dott. Ugo Riba domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo Via Cascina Colombaro n. 37

PREMESSO CHE:

- l'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. prevede che le Regioni stabiliscano i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e quelli ulteriori per l'accreditamento istituzionale ed in particolare l'art. 8 ter, comma 2, del medesimo Decreto stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie sia richiesta anche "(...) per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale (...)";
- la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 35-3310 del 16/05/2016 ad oggetto "*Disciplina della Chirurgia Ambulatoriale Complessa. Individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dell'attività e modalità applicative.*" - riguardo ai requisiti organizzativi - ha tra l'altro stabilito l'obbligo, per le strutture che svolgono attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa, di prevedere collegamenti funzionali e organizzativi, attraverso protocolli formalizzati, con una struttura di ricovero di riferimento dotata di Pronto Soccorso h 24 e rianimazione, situata ad una distanza compatibile con l'efficace gestione dell'eventuale

complicanza o dell'eventuale necessità di protrarre il periodo di osservazione post-intervento;

- la struttura C.I.D.I.M.U. S.p.A ha intrapreso l'iter di autorizzazione per l'esecuzione di prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale Complessa che saranno eseguite nella nuova sede di Cuneo, Via Artigiani n. 30;
- la Regione Piemonte, con D.D. 11 ottobre 2021, n. 1503/A1414C/2021, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con trasferimento sede all'esecuzione delle prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale Complessa nelle seguenti branche specialistiche: chirurgia generale, chirurgia dell'apparato digerente, chirurgia plastica, chirurgia ricostruttiva ed estetica, ginecologia ed ostetricia, neurochirurgia, urologia, ortopedia e traumatologia, chirurgia maxillo-facciale, oftalmologia, otorinolaringoiatria e chirurgia vascolare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'A.O. S. Croce Cuneo si impegna a garantire un collegamento funzionale per la gestione dell'eventuale complicanza o dell'eventuale necessità di protrarre il periodo di osservazione post-intervento dei pazienti provenienti dal C.I.D.I.M.U.

Art. 2

L'A.O. S. Croce Cuneo assicura l'assistenza dei pazienti inviati dal C.I.D.I.M.U., garantendo il ricovero e la cura dei medesimi in caso di eventuali complicanze.

Art. 3

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per l'A.O. S. Croce Cuneo. L'onere del trasporto è a carico del C.I.D.I.M.U. che richiede l'intervento.

Art. 4

Il medico del C.I.D.I.M.U. allerta telefonicamente il medico del D.E.A. dell'A.O. S. Croce Cuneo descrivendo nel dettaglio il caso ed impegnandosi a fornire, all'atto del trasferimento, l'intera documentazione sanitaria in proprio possesso relativa alle condizioni cliniche del paziente.

Art. 5

Il personale sanitario in servizio presso il C.I.D.I.M.U. accompagna e assiste il paziente fino alla sua presa in carico da parte del medico del D.E.A. dell'A.O. S. Croce Cuneo, che declina

la propria responsabilità per quanto attiene all'attività di assistenza erogata precedentemente alla presa in carico, nonché alle modalità di trasferimento medesime. Dal momento della presa in carico del paziente da parte del D.E.A., ogni decisione in merito all'assistenza e alla cura è competenza dell'A.O. S. Croce Cuneo.

Art. 6

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2027, salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare con preavviso di almeno un mese a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Il rinnovo dovrà essere richiesto da C.I.D.I.M.U. con preavviso di almeno due mesi a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In caso di accoglimento della richiesta, il rinnovo sarà formalizzato in apposito accordo tra le parti.

Art. 7

Le Parti, nelle rispettive qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (ex art. 68 del GDPR) e del D. Lgs.196/03 e successive modifiche, le Linee Guida e prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, alle istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati (ex art. 29 del GDPR) e alla attribuzione di specifici compiti e funzioni ai soggetti designati, ex art. 2 quaterdecies del D. Lgs.196 come novellato dal D. lgs. 101/2018.

Le Parti rendono noto che i dati che verranno comunicati ai fini della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia e saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per la durata necessaria per tali finalità.

Art. 8

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 24/04/1986 n. 13.

Le spese eventuali di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico del C.I.D.I.M.U.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE - CUNEO

Il Direttore Generale

- *Dott. Livio TRANCHIDA* -

Per C.I.D.I.M.U. S.p.A.
Il Legale Rappresentante

- *Dott. Ugo RIBA* -